

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3919

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, MACIS, FRACCHIA, BOCHICCHIO SCHE-  
LOTTO, DE GREGORIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI  
CORDIOLI, OCCHETTO, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI**

*Presentata il 16 luglio 1986*

**Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n° 354,  
concernenti l'isolamento del detenuto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 26 luglio 1975, n° 354, sull'ordinamento penitenziario prevede l'isolamento del detenuto in tre ipotesi 1) per ragioni sanitarie, 2) in esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività comuni, 3) per gli imputati durante la fase istruttoria del procedimento e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione

La prima ipotesi può verificarsi solo in coincidenza di un fatto oggettivo accertato e sottoposto al controllo sanitario, mentre la seconda è regolata dalla stessa legge al numero 5) dell'articolo 39. Tale norma indica l'esclusione dalle attività in comune come la più grave delle sanzioni che possono essere inflitte al detenuto stabilendo altresì che non può protrarsi per un periodo superiore a quindici giorni

L'isolamento dell'imputato nella fase istruttoria e dell'arrestato nel procedimento di prevenzione può protrarsi invece, secondo l'articolo 33, numero 3) « se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria »

La scelta del legislatore del 1975 di rimettere la durata dell'isolamento dell'imputato alla discrezionalità del magistrato merita oggi un ripensamento soprattutto per i mutamenti indotti nel processo penale, nell'ultimo decennio, dalla necessità di far fronte all'attacco terroristico e alla diffusione della criminalità organizzata

Si è ripetutamente osservato infatti che la custodia cautelare ha subito una seria deviazione rispetto alla impostazione originaria e soprattutto alle ragioni eccezionali che consentono la privazione

della libertà personale dell'imputato prima ancora del giudizio definitivo e in costanza quindi della presunzione costituzionale di innocenza.

La durata dei processi ha poi finito per favorire l'uso improprio della custodia cautelare utilizzata talvolta quale anticipazione della pena che perde, in effetti, qualsiasi funzione retributiva e ogni finalità di deterrenza qualora venga inflitta, come oggi avviene, a distanza di anni. La complessità delle indagini inoltre e la difficoltà di acquisire le prove in molti processi, anche per le gravi carenze della polizia giudiziaria, in molti casi, ha portato alla emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale per sopperire alle lacune della attività investigativa.

In tale contesto l'isolamento continuo, che consiste nella interruzione dei canali di comunicazione e di informazione all'interno ed all'esterno del carcere, protratta indeterminatamente, costituisce una misura con un alto grado di afflittività che può anche ripercuotersi sull'equilibrio psico-fisico del detenuto.

Appare quindi opportuno, indipendentemente anche dai fenomeni di deviazione del processo e dai possibili abusi, prevedere una precisa regolamentazione del regime di isolamento nella fase istruttoria e durante l'arresto nel procedimento di prevenzione, superando l'attuale stato di indeterminatezza normativa e la conseguente ampia discrezionalità rimessa al magistrato.

La presente proposta prevede la riforma dell'articolo 33 della legge 26

luglio 1975, n. 354, prevedendosi l'eliminazione della parte del comma 3 che consente l'isolamento continuo per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, « se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria ».

Secondo i proponenti l'isolamento può essere consentito soltanto « nei casi e con i limiti » previsti da una norma aggiuntiva all'articolo 33 che ne prevede una compiuta disciplina.

Secondo l'articolo 33-bis l'isolamento può essere disposto soltanto fino al primo interrogatorio. In proposito si ricorda che l'articolo 245 del codice di procedura penale prevede l'interrogatorio dell'arrestato da parte del pretore o del procuratore della Repubblica non oltre il terzo giorno, mentre l'articolo 365 del codice di procedura penale stabilisce che gli imputati in stato di custodia cautelare devono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre 15 giorni dall'arresto. In tutti gli altri casi il regime di isolamento continuo secondo la presente proposta, potrà essere stabilito dal tribunale della libertà su richiesta motivata del magistrato che procede, e in ogni caso per un periodo di tempo non superiore ai 20 giorni.

Per gli arrestati nel procedimento di prevenzione si propone infine che l'isolamento venga disposto dal tribunale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 423, e comunque per un periodo non superiore ai 20 giorni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — (*Isolamento*). — 1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

2) durante l'esecuzione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune;

3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 33-*bis*. ».

## ART. 2.

1. Dopo l'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 33-*bis*. — (*Isolamento per gli imputati e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione*). — 1. Se l'imputato non è mai stato interrogato, può essere disposto l'isolamento continuo sino al primo interrogatorio da parte dell'autorità giudiziaria che procede.

2. Negli altri casi, se ricorrono particolari esigenze istruttorie, l'isolamento continuo può essere disposto solo dal tribunale previsto dall'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale, su richiesta del magistrato che procede e per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

3. Il magistrato che procede può per altro disporre in via di urgenza che l'imputato sia posto in regime di isolamento; il provvedimento perde di efficacia con la decisione del tribunale e comunque dopo cinque giorni.

4. Per gli arrestati nel procedimento di prevenzione è competente a disporre l'isolamento continuo il tribunale previsto dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 423. La durata dell'isolamento non può essere superiore a giorni venti ».